



COPIA

Verbale di deliberazione N. 61 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONCESSIONE AD USO PERTINENZA DI PARTE DELLA P.F. 436/2 IN C.C. CADINE AL SIG. FRANCESCO VIVALDI E SOSPENSIONE DELL'USO CIVICO

L'anno **2024**, addì **29** del mese di **ottobre** alle ore **17:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Degasperi Piergiorgio	Consigliere	Assente
3	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
4	Broll Ivan	Consigliere	Presente
5	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Assente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che l'Azienda forestale gestisce, per conto degli Enti consorziati anche alcune aree a vocazione non forestale in varie località del C.C. di Cadine (TN), costituite da particelle fondiari, in particolare un lembo della p.f. 436/2 della superficie complessiva di metri quadrati 372 (Allegato A), di proprietà del Comune di Trento, gravato da diritto di uso civico a favore dei Censiti di Cadine;

precisato che l'area prativa di cui al comma precedente è già stata concessa in uso in passato ad uso andito al proprietario dell'edificio identificato dalla p.ed. 200 in CC Cadine ed il relativo contratto è scaduto il 24 ottobre 2024;

ritenuto utile, anche al fine di conservare le aree non boscate che caratterizzano il paesaggio della collina di Cadine, mantenere e valorizzare l'attuale destinazione delle citate zone e contenere lo sviluppo degli arbusti che progressivamente le colonizzerebbero qualora abbandonate, tramite i Censiti di Cadine interessati alla coltivazione o gestione dei medesimi terreni;

rilevato inoltre che la concessione dei citati terreni non comprometterà la loro attuale destinazione apportando, ancorché modesti, benefici economici che altrimenti risulterebbero nulli;

vista la richiesta di rinnovo del contratto di concessione presentata dal sig. Vivaldi Francesco in data 30/09/2024 con protocollo aziendale 2595;

rilevato che la Commissione amministratrice dell'Azienda forestale, nella seduta del 08/10/2024, ha espresso parere favorevole alla proposta di rinnovo della concessione mediante trattativa diretta in quanto il terreno è strettamente confinante con l'andito dell'edificio del sig. Vivaldi e non potrebbe in nessun altro modo essere goduto da altre persone anche per questioni di accessibilità da proprietà privata risultando fondo intercluso;

preso atto che con lettera prot. 2762 di data 17/10/2024 il sig. Francesco Vivaldi ha accettato la proposta di canone annuale pari a Euro 300,00;

rilevato che nulla osta alla concessione della porzione della particella fondiaria 436/2 in C.C. Cadine (TN) al sig. Francesco Vivaldi essendo il bene concesso in uso di scarsa rilevanza sotto il profilo agro-silvo-pastorale;

ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di concedere al signor Francesco Vivaldi il terreno in oggetto ad uso pertinenza;

visto lo schema di convenzione per la concessione in uso dei beni immobili descritti nei precedenti commi, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato B);

vista la Legge n. 1766 del 16/06/1927 e il R.D. n. 332 del 26/02/1928 in materia di riordinamento degli usi civici;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e s.m. ;

considerato che sul medesimo immobile gravano diritti di uso civico e che, si rende quindi necessario procedere alla relativa sospensione ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.P. n.6/2005 e s.m.;

aggiunto che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. 6/2005, l'adozione degli atti deliberativi relativi alla sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non necessita dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio provinciale competente in materia;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e

dell' amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;

visto il testo coordinato dello Statuto dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 11 di data 21.12.2023, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione inerente gli esercizi finanziari 2024-2025-2026;
- la deliberazione n. 3 di data 11.01.2024, immediatamente eseguibile, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2025-2026;

visto il Regolamento di contabilità dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità dei voti dei presenti;

delibera

1. di sospendere il diritto di uso civico per metri quadrati 372 insistente sulla p.f. 436/2 in C.C. Cadine (TN), come evidenziato nell'aerofotogramma in scala 1:750 (allegato A) che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, per il periodo compreso dal 14/11/2024 al 14/11/2030;
2. di concedere in uso al signor Francesco Vivaldi di Cadine (TN) il terreno catastalmente contraddistinto dalla p.f. 436/2 del C.C. di Cadine (TN), gravato da diritto di uso civico, identificato nell'aerofotogramma in scala 1:750 (allegato A) della superficie complessiva di 372 metri quadrati, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, per il periodo compreso dal 14/11/2024 fino al 14/11/2030, verso corresponsione del canone annuo di Euro 300,00;
3. di approvare lo schema di concessione in uso al signor Francesco Vivaldi, del terreno ubicato in Loc. "Soraval" del C.C. di Cadine (TN), nella versione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato B);

4. di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;
5. di dare atto che il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto sottoscriverà la citata concessione in forma di scrittura privata, da stipularsi con il signor Francesco Vivaldi di Cadine (TN);
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - a) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e s.m.;
 - c) in materia di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di concessione si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 e all'art. 128 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e s.m.. In particolare:
 - il termine per il ricorso al T.A.R. è di 30 giorni,
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Sandro Nardelli

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 30/10/2024 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

AllegatoA_orto_catasto.pdf
AllegatoB_schema_contratto.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 10/11/2024

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher